

DELIBERA N. 91/05/CSP

**Esposto presentato dall'On. Luca Volontè'  
(Presidente dell'Associazione "Non votare")  
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 14 luglio 2005;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "norme in materia di procreazione medicalmente assistita" indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

VISTA la segnalazione dell'on. Luca Volontè, in qualità di Presidente dell'Associazione "Non Votare", pervenuta in data 8 giugno 2005 (prot.lli n. 351/REF/05/NA e n. 352/REF/05/NA), nella quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte di non meglio individuate emittenti televisive private nazionali e locali, in quanto, durante la campagna elettorale in materia di referendum per la procreazione medicalmente assistita, nei dibattiti e negli spazi di approfondimento è stata rappresentata prevalentemente la posizione a favore del sì al referendum medesimo rispetto a quella relativa all'astensione, il tutto con violazione del principio di equa rappresentazione delle posizioni referendarie;

RITENUTO di non potersi procedere all'avvio di un'istruttoria in quanto l'esposto non risulta accompagnato – come richiesto dall'articolo 25, comma 4, della citata delibera n. 36/05/CSP - dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della

denuncia medesima anche agli altri destinatari di cui all'articolo 10, comma 1, lett. b), c) e d), della legge n. 28 del 2000, né contiene l'indicazione delle emittenti televisive e delle trasmissioni cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, ai sensi della medesima delibera, stesso articolo 25, comma 5;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

**DELIBERA**

di non doversi procedere.

Roma, 14 luglio 2005

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Giancarlo Innocenzi Botti

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per Il **SEGRETARIO GENERALE**  
Gloria Maria Callari